

## Art. 14 bis.

È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio agli effetti della presente legge. Il consorzio può essere per decreto prefettizio dichiarato obbligatorio su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Giunta provinciale amministrativa, sentiti i Consigli comunali.

(È approvato).

## Art. 14 ter.

Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola al principio della primavera, è data facoltà ai Consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei, a condizione che sia aumentato almeno di un terzo il numero delle scuole classificate.

Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge; ma i contributi al Monte pensioni, nonchè le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti saranno uguali a quelli delle scuole annuali.

Le deliberazioni dei Consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, che deve sentire l'ispettore.

Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso comune.

Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge.

A questo articolo 14 ter è stato presentato dall'onorevole Chiappero e da altri dieci deputati il seguente emendamento: Al primo comma alle parole «almeno di un terzo» sostituire: «ove occorra e con le norme, che verranno determinate, secondo i casi, dal regolamento».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiappero per svolgere questo suo emendamento.

CHIAPPERO. Darò un breve chiarimento alla Camera sul mio emendamento. Dichiaro che io l'ho proposto perchè a me è parso fosse necessaria una modificazione all'articolo, perchè l'articolo, mentre da un beneficio a moltissimi dei nostri comuni, toglie con una mano quello, che da con l'altra. Mentre a prima vista non apparirebbe di molta entità la questione, quando sia invece richiamata alla cortese attenzione della Camera assurge ad una qualche impor-

tanza, perchè si riferisce alla vita meschina forse la più oberata, ma quella, che appunto necessario sia tutelata, dei nostri comuni piccoli, e ai loro bilanci. In sostanza io do interloquio alla Commissione per aver proposto che molti dei nostri piccoli comuni possano ridurre la scuola a sei mesi, ossia creare il corso semestrale con stipendio ridotto di un quarto agli insegnanti. Questo provvede a molti dei nostri bisogni e corrisponde alle condizioni d'ambiente, in cui viviamo. Io so che, quando arriva il maggio, molti di questi ragazzi sono su per i greppi delle nostre montagne e, quando d'anche volessimo fare delle leggi coercitive sarebbe quasi impossibile poterli mandare alla scuola.

È saggia proposta poi questa, che, dal momento che non è più possibile che i ragazzi vadano alla scuola, non si paghi più il maestro che a nulla servirebbe, ma occorre osservare che questo favore, che questa giustizia, per di meglio, che viene resa ai nostri comuni è subordinata a questa condizione, ed è qui che ho proposto il mio emendamento, cioè alla condizione che sia aumentato almeno di un terzo il numero delle scuole classificate. Ora mi consenta la Commissione che io dichiaro, che a me pare che questa forma così tassativa di un terzo da una parte sia troppo empirica, e dall'altra sia troppo fissativa per quanto riguarda gli interessi dei comuni.

Da una parte ammettete di accordare che si faccia la scuola solo per sei mesi con stipendio ridotto, appunto perchè riconoscete la condizione in cui vivono i nostri poveri comuni, dall'altra volete, ciò riconoscendo, che cioè non c'è opportunità, che si faccia la maggiore spesa, volete almeno il terzo di aumento di scuole classificate, ciò che urterebbe col bene fatto primo.

Ho detto poi che è un criterio empirico perchè in sostanza: come si stabilisce il terzo e perchè non il quarto o il sesto? Con quale concetto si arriva a stabilire il terzo, anziché un'altra proporzione? E nemmeno è un criterio equanime, perchè per un comune basterà il terzo per un altro occorrerà anche di più, per un altro ancora necessiterà forse il quarto o il quinto e per altri comuni c'è il caso che niente occorra. Ci sono dei comuni, per esempio, che hanno ottenuto perfino di sclassificare le loro scuole e parecchi sono dei nostri paesi: altri comuni hanno una scuola classificata; e in questo caso come è possibile aumentare il terzo? E se i comuni hanno due, come è possibile arrivare all'attuazione di quel criterio? Onde parmi che in realtà sia opportuno, per mantenere il beneficio accordato, sia opportuno togliere ogni equivoco nell'articolo e la possibilità di riprendere da un